Registro generale **N.** 590 **del** 14 AGO. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area VI : Manutenzione e Servizi a rete

Determinazione del responsabile del servizio

N. 16 / A VI del registro

Data 03-02-2012

Oggetto: Emergenza igienico-sanitaria. Liquidazione fattura n°315 del 18/01/2012 in favore della ditta Cancascì Petroli s.r.l.. Codice C.I.G. 3867197FE7

Il giorno 03-02-2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Arch. Rita Corsale, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area VI – Manutenzione Servizi a Rete, giusto Provvedimento del Sindaco n. 1 del 04.01.2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile dell'U.O.1

Premesso:

- Che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;

- Che, a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in iltimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02/2010, si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico-sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti, che si sono trasformate in vere e propie discariche a cielo aperto;

- Che con nota prot. n.1716 del 16/02/2010 il Commissaria ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio e del Co.In.R.E.S. stesso e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha demandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA 4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;

-che con determinazione n. 10 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha preso atto che il Consorzio non era più in condizione di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata, come previsto nel contratto di servizio;

-che con determinazione n. 11 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio di svolgere il servizio di raccolta RSU e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci, nella qualità di Autorità sanitarie e di Ufficiali di governo, di approntare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni;

-che con determinazione n. 12 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al Co.In.R.E.S. per la raccolta dei rifiuti nei singoli Comuni nelle condizioni di emergenza;

-che con determinazione n. 13 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;

-che l'art. 19 della L.R. 9/2010, al fine di garantire la transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo assetto organizzativo della gestione integrata dei rifiuti, ha definito un regime di regolazione della fase di passaggio, individuando specifiche regole cui devono attenersi le Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia di rifiuti, nonché i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, specificando che gli stessi continuano a svolgere le competenze attribuite fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla predetta legge, ovvero fino alla soppressione delle

autorità d'ambito;

-che con circolare n°2/2010 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha stabilito che, ai sensi della disposizione n°28 del 14/12/2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3887/2010, la vecchia gestione non può comunque eccedere la durata di anni uno decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta circolare sulla G.U.R.S.;

-che la circolare è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n°57 del 31/12/2010 e che quindi il termine resta fissato per il 31/12/2011;

-che in considerazione della mancata costituzione delle suddette S.R.R., in via cautelativa ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di n. 4 autocompattatori senza conducente (nolo a freddo), per mesi dieci, per la raccolta di R.S.U., nelle more della costituzione delle S.R.R.;

-che pertanto con determinazione n°51/AVI del 01/04/2011 è stato deciso di procedere all'affidamento della fornitura in parola;

-che il capitolato d'oneri prevedeva la possibilità, in caso di emergenza igienico - sanitaria, di affidare alla ditta aggiudicataria la fornitura di nolo a caldo, al fine di scongiurare possibili conseguenze per la salute dei cittadini;

-che in data 16/06/2011 è stata esperita la gara in parola, risultando aggiudicataria provvisoria la ditta TECH SERVIZI, con sede in Siracusa C/da Vignarelli – Zona Industriale Floridia;

-che a far data del 05/01/2012 gli operatori del COINRES hanno sospeso il servizio nel territorio di Misilmeri senza preavviso e senza giustificato motivo e che ciò ha determinato l'accumularsi di RSU lungo le strade del centro urbano e della frazione di Portella di Mare;

-che il Comune ha provveduto a segnalare al CO.IN.R.E.S. l'interruzione del servizio da parte degli operatori del consorzio, chiedendo che venissero adottati provvedimenti immediati per la risoluzione delle problematiche connesse con la mancata raccolta, anche attraverso l'assegnazione di personale addetto al servizio in altri territori del Consorzio;

-che il CO.IN.R.E.S. non ha dato comunicazione alcuna, nè ha adottato provvedimenti atti a risolvere l'emergenza venutasi a creare;

-che al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria igienico – sanitaria, è stata individuata la ditta TECH SERVIZI s.r.l.,corrente in Floridia (SR), aggiudicataria della gara avanti citata, per la fornitura, per 4 (quattro) giorni, di un congruo numero di mezzi e di manodopera per la raccolta e il conferimento in discarica dei RSU giacenti ai bordi delle strade nel territorio di Misilmeri con l'esclusione della fornitura del gasolio per autotrazione per il quale il Comune ha attivato una convenmzione di fornitura con la CONSIP;

-che con ordinanze nn.1 e 3/2012 è stato ordinato alla ditta TECH servizi

ms.r.l., con sede in Siracusa C(da Vignarelli – zona industriale Floridia, di fornire i mezzi ed il personale per scongiurare l'emergenza igienico-sanitaria per la durata di giorni quattro e quindi fino al 20/01/2012;

-che a seguito dello sciopero degli autotrasportatori iniziato in data 16/01/2012 i rifornimenti Q8 della zona non sono in grado di fornire il carburante necessario ai mezzi forniti dalla Tech servizi s.r.l.;

-che al fine di provvedere all'approvvigionamento di carburante necessario per garantire la normale raccolta ed il conferimento presso la discarica autorizzata di Siculiana degli RSU, è stata individuata la ditta Cancascì Petroli s.r.l., con sede in Misilmeri, per la fornitura di litri 1200 di gasolio per autotrazione;

-che con ordinanza n°4 del 18/01/2012, è stato ordinato alla ditta Cancascì petroli s.r.l., con sede in Misilmeri, la fornitura presso il deposito della Tech servizi s.r.l. sito nella SS.121, di litri 1200 di gasolio per autotrazione;

- Che la fornitura in parola è stata regolarmente eseguita, come attestato dal sorvegliante Sig. Mangano Andrea;

- Che con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 2395 del 20/01/2012, la ditta Cancascì Petroli S.r.l. ha richiesto il pagamento della fattura n°315 del 18/01/2012 dell'importo di €.1.648,80 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.346,25, in totale €. 1.995,05 relativa alla fornitura di che trattasi;

Vista la fattura n°315 del 18/01/2012 dell'importo di €.1.648,80 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.346,25, in totale €. 1.995,05 relativa alla fornitura di che trattasi;

Ritenuto di dover impegnare la somma di €.1.995,05 al Cap. Peg. 1285 avente per oggetto "Trasferimento quota consorzio intercomunale rifiuti energia servizi" del bilancio corrente esercizio;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta Cancascì Petroli s.r.l., con sede in Misilmeri, la somma di €.1.648,80 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.346,25, in totale €. 1.995,05 a saldo della fattura n°315 del 18/01/2012 e relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione;

Visto l'art. 125 del decreto legislativo 163/2006;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 lettera h, del testo coordinato delle norme della legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie locali;

Propone

Di impegnare la somma di €.1.995,05 al Cap. Peg. 1285 avente per oggetto "Trasferimento quota consorzio intercomunale rifiuti energia servizi" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;

Di liquidare e pagare alla ditta Cancascì Petroli s.r.l., con sede in Misilmeri, la somma di €.1.648,80 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.346,25, in totale €. 1.995,05 a saldo della fattura n°315 del 18/01/2012 e relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione;

Di trasmettere il presente atto all'Area II Programmazione, Bilancio Servizi Finanziari, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Cod. FATTURA N. 208
Cod u. 0512
Impr. 1h5/12

Il Responsabile dell'U.O.1
Geom. Piero Sucato

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- di trasmettere il presente atto in originale all'Area II Programmazione bilancio servizi finanziari e tributari per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità

Il Responsabile dell'Area VI
(Arch. Rita Corsale)

Visto di regolarità contabile D. D. 16 del 3 2 . 2012

Il/la sottoscritto/a dott.ne B. Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 27/02/2012

Il Responsabile Area II
Programmazione Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(dott.ssa Bianca Fici)
(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Lì,

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 19 AGO. 2012
Defissa il - 3 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 19 AGO. 2012 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li - 4 SET. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE